



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

**CIRCOLARE n.**

Roma,

Prot. n

Ai

Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

e p.c. al

Gabinetto del Ministro  
SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2009/2010  
Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette l'unito schema di decreto interministeriale, da emanare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, recante disposizioni, per l'anno scolastico 2009/2010, in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le disposizioni di cui sopra sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati ed elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative, nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione; e ciò in applicazione delle innovazioni introdotte dal Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e dal Regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola".

Gli interventi finalizzati alla elaborazione delle dotazioni di organico richiedono confronti e interazioni con le Regioni e gli Enti locali, titolari di specifiche ed importanti attribuzioni in materia di programmazione dell'offerta formativa, di dimensionamento e



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

distribuzione della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, nonché di fruizione del diritto allo studio. Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS. LL. sull'esigenza che le Regioni e gli Enti locali vengano opportunamente coinvolti nella fase di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse alle singole province, anche nell'ottica di una coerenza tra le previsioni del piano regionale di localizzazione delle istituzioni scolastiche e dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse.

Come è noto, la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale è stata definita in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto una serie organica di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco di un triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, e sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64. La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 42.100 le riduzioni da operare per l'a.s. 2009/2010. Gli interventi e le misure finora adottati, di cui sarà fornita dettagliata esplicitazione nei successivi paragrafi, riguardano il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell'impianto e dell'articolazione del primo ciclo, mentre la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 207/2008, è stata rinviata all'anno scolastico 2010/2011.

Si ritiene opportuno precisare che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono definiti dal succitato Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998, n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999 n. 141 per le classi che accolgono gli alunni disabili, con l'unica eccezione che, per il prossimo anno scolastico, restano confermati "i limiti massimi" di alunni per classe previsti dal predetto DM 331/98, limitatamente alle istituzioni scolastiche



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

individuata nel piano di riqualificazione edilizia in corso di predisposizione. Restano confermate le disposizioni relative alla incapienza delle aule.

Per completezza di esposizione e perché le SS. LL. dispongano di un quadro organico di riferimenti, si indicano le norme che presiedono, attualmente, alla definizione degli organici:

- Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, concernente "le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- Legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali;

- Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola;

- Regolamento relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

- Circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2009/2010.

Per la scuola secondaria di II grado nulla è innovato sul piano ordinamentale, atteso che, come prima accennato, gli interventi di revisione e di riordino del II ciclo troveranno attuazione a partire dall'anno scolastico 2010/2011.

La ripartizione a livello regionale dell'organico complessivamente definito è stata effettuata tenendo a riferimento, come precisato dall'art.1, comma 2 dello schema di D.I. in



# *Ministero dell' Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

oggetto, sulla base dei dati e degli elementi che concorrono alla definizione delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del sistema dell'istruzione nelle sue diverse articolazioni, nonché alle aree geografiche particolarmente esposte a situazioni di disagio e precarietà, ai comuni montani e alle piccole isole e a quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Le dotazioni organiche regionali sono ripartite, come da tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante; tabelle che prevedono che l'obiettivo della riduzione dei 42.100 posti si raggiungerà in due distinte fasi, quella relativa all'organico di diritto e quella relativa all'organico di fatto. In applicazione di tale criterio sono stati quantificati in 37.000 i posti da ridurre in organico di diritto e in 5.100 quelli da ridurre in sede di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto. Soluzione questa che, attraverso la disponibilità di un più consistente numero di posti in organico di diritto, potrà garantire una maggiore stabilità della platee scolastiche e del personale docente interessato, anche a tutela della continuità didattica e della qualità del servizio e, nel tempo stesso, attenuare il rigore dell'intervento riduttivo. Ciò in quanto, a conclusione delle operazioni di elaborazione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto, deve essere comunque raggiunto l'obiettivo finanziario di risparmio previsto dalla legge n. 133/2008.

Nell'ambito del contingente di posti assegnato a codeste realtà regionali, le SS. LL. vorranno valutare, con la flessibilità che le situazioni esistenti e l'obiettivo da raggiungere richiedono, le misure più idonee da adottare nel più generale contesto dell'azione di razionalizzazione del sistema scolastico.

Ferme restando le istruzioni e le indicazioni contenute nella presente circolare, da assumere come quadro generale di riferimento, le SS. LL., attraverso l'adozione di interventi e soluzioni autonomamente definite in funzione degli specifici bisogni dei territori di competenza e valorizzando appieno le autonome scelte delle scuole, valuteranno la



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

possibilità di attivare ulteriori iniziative e interventi volti a raggiungere le finalità di contenimento delle risorse, nel rispetto della qualità del servizio.

Non v'è dubbio, poi, che per la buona riuscita dell'intervento si rende necessario valorizzare l'autonomia delle scuole. In tale ottica, l'istituzione scolastica, ricevute le risorse di organico, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR n. 275/99, articoleranno il tempo scuola in modo flessibile individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili per ampliare il servizio e le proposte educative della scuola previste dal piano dell'offerta formativa.

Lo schema di decreto interministeriale nella colonna "A" della tabella G riporta, a livello nazionale e regionale, le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto e nella colonna "B" le previsioni degli ulteriori interventi di dimensionamento da realizzare in organico di fatto.

La tabella B1 reca il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria.

Come negli anni decorsi, sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi ambiti di scolarità, privilegiando, ove possibile, l'estensione del tempo pieno.

### ***Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici***

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto e sulla base delle istruzioni e indicazioni della presente circolare, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza riferite alla scuola dell'infanzia e ai vari ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure necessarie per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Pertanto, come sopra accennato, le SS.LL., stabiliti gli opportuni contatti e confronti con le Regioni e con gli Enti Locali, provvederanno alla ripartizione delle consistenze di



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

organico a livello provinciale, tenendo conto delle specifiche esigenze delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché delle innovazioni introdotte dal Regolamento sul primo ciclo e dal Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica.

Le SS.LL. valuteranno con particolare attenzione le condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con specifico riguardo ai comuni montani e alle piccole isole, alle aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e a quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana.

Successivamente le SS.LL. avvieranno la fase di informazione alle Organizzazioni Sindacali prevista dall'art. 2 dello schema di decreto succitato.

Contestualmente, le SS.LL. forniranno le opportune istruzioni e indicazioni ai dirigenti degli Uffici scolastici provinciali e ai dirigenti scolastici, anche attraverso conferenze di servizio, riunioni, approfondimenti, richiamando la necessità che i dati relativi agli alunni e alle classi, trasmessi dalle istituzioni scolastiche al Sistema informativo, siano assunti nella scrupolosa osservanza della normativa vigente. A tale riguardo si fa presente che il Sistema informativo è stato opportunamente programmato in funzione della determinazione degli organici sulla base dei nuovi modelli di funzionamento dei quadri orari di insegnamento della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado introdotti dal Regolamento sul primo ciclo.

E' di tutta evidenza che il processo di contenimento dovrà interessare la corretta e attenta formazione delle classi, evitando, in organico di diritto, operazioni di mero frazionamento delle cattedre e di ricomposizione delle stesse in organico di fatto.

Le SS.LL. esamineranno i dati elaborati dai dirigenti scolastici e la loro coerenza con il contenuto della presente circolare, del decreto interministeriale sugli organici, dei Regolamenti conseguenti l'applicazione delle previsioni della legge finanziaria n. 133/2008, apportando le eventuali, necessarie variazioni. I dati, una volta validati e resi



# *Ministero dell' Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

definitivi, saranno formalmente comunicati alle istituzioni scolastiche interessate. Analoga procedura si seguirà nel caso di variazioni successive.

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall' articolo 64 della legge 6.8.2008, n. 133. comporta l'applicazione, nei confronti delle SS.LL. e dei dirigenti scolastici delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

### **Scuola dell'infanzia**

L'art. 2 del Regolamento relativo al primo ciclo prevede che possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 4 del 15 gennaio 2009 (iscrizioni per l'a.s. 2009/10), possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010. Il ripristino degli anticipi nella scuola dell'infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell'intento di corrispondere in maniera sempre più ampia e puntuale alle esigenze delle famiglie. Per l'attuazione dello stesso i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai dipendenti Uffici territoriali, stabiliranno opportune intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l'attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare, nei diversi contesti, l'esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità.

Nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l'iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L'inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore, elevabili fino ad un massimo di 50 e, a richiesta delle famiglie, il modello di 25 ore settimanali.

Nella tabella A1 sono riportati i posti finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004.

Qualora le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che hanno frequentato le cd. "sezioni primavera", il cui funzionamento, com'è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n.296/2006, art. 1, commi 630 e 634).

Eventuali incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati nell'ambito delle risorse complessive assegnate.

### **Scuola primaria**

L'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo prevede che possono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Sono ammessi anticipatamente alla frequenza anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.

Lo stesso Regolamento definisce i relativi modelli di funzionamento e le differenti articolazioni dell'orario scolastico.

Per le classi prime da attivare nell'a.s. 2009/10, il tempo scuola è definito in 24 ore ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, corrispondente al modello dell'insegnante unico, con conseguente superamento del precedente assetto modulare e delle compresenze.



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

Sono poi previste altre articolazioni dell'orario scolastico: 27 ore settimanali e, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, sino a 30 ore settimanali. Le risorse di organico complessive sono assegnate, comunque, in ragione di 27 ore settimanali per classe. Sulla base di tale criterio la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il risultato per 22, vale a dire per l'orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente. Eventuali economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello corrispondente al docente unico (24 ore) o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché dalle risorse di organico assegnate a livello regionale, concorrono ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore.

Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall'a.s. 2009/2010 e fino alla graduale messa a regime del predetto modello, secondo l'orario attualmente previsto di 27 e 30 ore settimanali. La dotazione organica è comunque fissata sulla base di 30 ore settimanali per classe. L'organico calcolato dal Sistema informativo è determinato moltiplicando il numero delle classi interessate per 30 e dividendo il risultato per 22. Eventuali economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello del docente unico (24 ore) nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché dalle risorse di organico assegnate a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e, successivamente, per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Il Regolamento prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell'insegnamento dell'inglese), contribuiscono alla formazione di posti interi nell'ambito



# *Ministero dell' Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola – Ufficio 4*

della stessa istituzione scolastica. In fase residuale, qualora a livello di istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse dovranno essere arrotondate a posto intero.

Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Condizione essenziale per l'attivazione rimane la disponibilità di strutture idonee all'interno della scuola. L'organizzazione del tempo pieno è realizzata, senza compresenze, nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09 e, comunque, nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto, come determinata dal decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Le quattro ore residue rispetto alle 40 per classe (44 ore di docenza rispetto alle 40 di lezione), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente sempre in possesso di tali requisiti e facente parte dell'organico di istituto in ragione di un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore alla settimana nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. I dirigenti scolastici adotteranno tutti gli accorgimenti organizzativi utili affinché i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, impartiscano l'insegnamento della lingua straniera nelle classi interessate. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attraverso la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

L'insegnamento delle religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti, in conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese.

Si rammenta che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità e nelle zone particolarmente disagiate.

Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore destinati all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR n. 275/99, articola il tempo scuola in modo flessibile individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Le ore di insegnamento recuperate a seguito sia dell'istituzione di classi con 24 ore, sia della presenza in aggiunta di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua inglese della religione cattolica, nonché per effetto del recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare il servizio e le proposte educative della scuola (tempo pieno, modello delle 30 ore nelle classi prime, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani).

### ***Istruzione secondaria di I grado***

L'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo prevede due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano), quello relativo al tempo prolungato con 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali.



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

L'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, risponde ai criteri fissati dal D.M. ....sulla formazione delle cattedre, in coerenza con i piani di studio e con il quadro orario delle discipline stabilito dal citato art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e attività di 36 ore, comprensive della mensa, mentre a tutti è garantito un organico di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle famiglie, dette ore sono elevabili fino ad un massimo di 40 utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a scelta della scuole. A livello regionale possono essere individuate ulteriori modalità organizzative al fine di assicurare ore di contemporaneità.

Per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983.

L'attivazione di classi funzionanti a tempo prolungato è possibile solo in presenza di servizi e strutture idonei e tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora sia garantita la previsione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di salvaguardare le classi in atto funzionanti. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere autorizzati utilizzando le economie realizzate e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

Per quanto riguarda le seconde *lingue comunitarie*, si fa presente che i posti per l'insegnamento delle stesse, in difformità di quanto avvenuto negli ultimi anni, sono recepiti in organico di diritto; la possibilità di potenziare l'insegnamento della lingua inglese utilizzando anche le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria, potrà essere autorizzata, in relazione alle richieste delle famiglie che consentano la costituzione di almeno una classe, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto,



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

compatibilmente con le disponibilità di organico e solo in assenza di esubero dei docenti delle due lingue comunitarie sia nell'ambito della scuola interessata che a livello provinciale. Le predette ore possono essere impiegate, sempre nei tempi e alle condizioni di cui sopra, anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze e nel rispetto dell'autonomia delle scuole.

L'insegnamento della *tecnologia*, prima rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è ricondotto dal Regolamento sul primo ciclo ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con un orario settimanale di due ore.

Nulla è innovato relativamente all'insegnamento dello *Strumento musicale*. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono pertanto confermati i criteri previsti dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Ferma restando l'esigenza che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati negli anni precedenti, si evidenzia che eventuali nuovi corsi dovranno essere istituiti in organico di diritto, in quanto i relativi posti dovranno rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con il presente decreto interministeriale. Nell'eventualità che l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole ove sono funzionanti solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento lasciate alla scelta delle scuole, devono essere attribuite, per un corso completo, obbligatoriamente allo strumento musicale.

Nulla è innovato per quanto riguarda le scuole di I grado annesse agli istituti d'arte, salvo l'adeguamento del quadro orario in attuazione del regolamento sul primo ciclo.



# *Ministero dell' Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

### **Istruzione secondaria di II grado**

Come prima evidenziato, l'entrata in vigore dei Regolamenti relativi agli ordinamenti dell'istruzione secondaria di II grado è rinviata all'anno scolastico 2010-2011: Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, trovano invece applicazione già da prossimo anno scolastico i criteri e parametri previsti dal Regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica.

In coerenza con le innovazioni introdotte da tale Regolamento, si richiamano di seguito alcune disposizioni da tener presente ai fini della formazione delle classi e delle dotazioni organiche:

- Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali nei quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Ne consegue che qualora il totale delle classi così determinato non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell'istituzione scolastica, le SS.LL. daranno opportune indicazioni ai dirigenti scolastici intese al mantenimento dei corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando duplicazioni di corsi/indirizzi di analogo tipo. Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.

- Nelle istituzioni scolastiche comprendenti ordini di studio, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o di perito aziendale, liceo classico con liceo scientifico),



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

le classi prime si costituiscono separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 3, del citato Regolamento.

- Le classi prime di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

- E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

- Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del D.M. n. 234/2000, con carico orario pari o superiore alle 34 ore settimanali, è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri orario e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, fatte salve motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, riferite ai corsi di riconosciuta valenza formativa. Ne consegue che non potranno essere attivate le classi prime dei corsi ex sperimentali con un carico orario superiore alle 34 ore settimanali, qualora sia presente nell'ordinamento nazionale un analogo tipo di corso con orario pari o inferiore alle 34 ore settimanali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a corsi di riconosciuta valenza formativa.

- Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.



# *Ministero dell' Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica.

- Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell' anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

- Negli istituti d'arte la ripartizione delle ore destinate agli insegnamenti di laboratorio deve essere effettuata assicurando prioritariamente il pieno utilizzo del personale in servizio negli istituti medesimi.

- Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 alunni.

- Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite sulla base del numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

- Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Il criterio di composizione delle cattedre con 18 ore si intende applicato anche alle classi terze degli istituti professionali, per le quali è effettuata la riduzione del carico orario delle lezioni a 36 ore settimanali. Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio, secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità.

Al fine di pervenire ad una puntuale e corretta determinazione delle disponibilità dell'organico di diritto da utilizzare per i trasferimenti, le nomine in ruolo e per tutte le operazioni necessarie per un corretto avvio dell'anno scolastico, le SS.LL. e i dipendenti Uffici scolastici provinciali vorranno evitare il ricorso al frazionamento delle cattedre.

Si rammenta che la realizzazione dei progetti di cui all'Accordo quadro e ai protocolli di intesa Stato-Regioni presuppone la disponibilità di appositi finanziamenti. Ad ogni buon fine ulteriori precisazioni e indicazioni verranno fornite con la circolare relativa all'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.

Si ritiene infine di dover sottolineare che le dotazioni organiche devono essere assegnate in coerenza con gli interventi di dimensionamento e della distribuzione sul territorio delle istituzioni scolastiche e, per quanto riguarda l'istruzione secondaria di II grado, all'attivazione di nuovi indirizzi di studio, che dovranno essere pienamente compatibili con le complessive disponibilità di organico.

### ***Istruzione degli adulti***

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti, rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009. Nelle more dell'emanando regolamento che definisca l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata predisposizione, i docenti permangono in servizio presso nei Centri Territoriali Permanenti di titolarità, rinviandosi all'organico di fatto la costituzione dei



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

predetti Centri Provinciali, come fatto presente con nota circolare prot. n. 255, in data 5 febbraio 2009, della Direzione per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni.

### **Posti di sostegno**

L'art. 9 dello schema di decreto interministeriale in applicazione a quanto stabilito dall'art. 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria per il 2008 prevede nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo di posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo.

Il citato comma 413, nell'ottica di realizzare il graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell'organico di diritto dell'a.s. 2006/07. Detti posti sono comprensivi anche delle deroghe che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto per rispondere alle esigenze certificate.

Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili nell'anno scolastico 2008/09, in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, è riportato nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale ed è comprensivo degli spezzoni orario.

In sostanza, per il prossimo anno scolastico sono stati confermati a livello nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto dell'a.s. 2008/09, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il tendenziale rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Si confida, pertanto, in una attenta valutazione e programmazione nella distribuzione delle risorse, con particolare riguardo all'innalzamento dell'obbligo scolastico,



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

al fine di contenere l'istituzione dei posti entro il contingente assegnato e riportato nella citata tabella E, colonna C.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti, individueranno modalità di distribuzione delle risorse umane e materiali utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Il succitato comma 414 prevede che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno deve essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07. Sulla base di tale consistenza sarà possibile pervenire, alla fine del triennio, ad un organico di diritto di 63.347 posti. Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2009/10, comprensiva della prima quota di incremento. Essa realizza la seconda quota, pari 4.882 unità, del previsto incremento triennale dei posti di organico di diritto, utili sia per i movimenti che per le nomine in ruolo,

In applicazione del citato comma 414, allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella F, che riporta la progressiva e graduale rideterminazione della dotazione di diritto dei posti di sostegno relativa al triennio 2008/2010.

Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento.

Spetta alla SS.LL. determinare la dotazione organica di ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto e quello di fatto secondo le quantità riportate nella tabella E, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

### **Scuole con insegnamento in lingua slovena**

Il Direttore Generale dell'USR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 13 dello schema di decreto interministeriale, provvederà a ripartire le dotazioni organiche regionali, assicurando la funzionalità delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. **La quota riservata alle predette scuole non potrà essere inferiore a complessive unità.**

### **Indicazioni finali**

Nella consapevolezza che la funzionalità del servizio rispetto agli obiettivi da raggiungere si lega soprattutto alla professionalità e alla responsabilità degli operatori e alle capacità organizzative delle diverse strutture deputate all'erogazione del servizio stesso, si ritiene che un impegno responsabile da parte di tutti i soggetti operanti a diversi livelli nel settore dell'istruzione – USR, USP, singole istituzioni scolastiche, Regioni ed Enti locali - possa conciliare le inderogabili esigenze di contenimento della spesa con la qualità dell'offerta formativa e del servizio. lavoro

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante monitoraggio delle fasi volte alla determinazione degli organici di diritto e delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

In relazione a quanto sopra le SS.LL., avvalendosi della collaborazione della struttura appositamente costituita presso codeste Direzioni generali regionali, avranno cura di segnalare a questo Dipartimento (e-mail [gildo.deangelis@istruzione.it](mailto:gildo.deangelis@istruzione.it)) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (e-mail [luciano.chiappetta@istruzione.it](mailto:luciano.chiappetta@istruzione.it)) il



# *Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

*Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 5*

*Direzione Generale per il personale della scuola - Ufficio 4*

nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell'intento di raccordare proficuamente l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Cosentino